

FAQ BANDO ENERGIA 2

1. In riferimento al bando in oggetto, Bando n.2 Progetti di efficientamento energetico dei processi produttivi, avremmo bisogno di un chiarimento in merito al conseguimento del risparmio energetico previsto.

Nel caso in cui un'impresa disponga di più unità produttive sul territorio della Regione Toscana e presenti domanda solo una di queste, il risparmio energetico (maggiore o uguale al 20%) deve essere verificato solo sui consumi di quell'unità o di tutte le unità presenti in Regione Toscana?

R. ai sensi del paragrafo 2.1 del bando ciascuna impresa potrà presentare al massimo 3 domande. Ciascuna domanda potrà riguardare solo una sede operativa/unità locale esistente destinataria dell'intervento avente sede nel territorio regionale.

Le domande, ai fini dell'ammissibilità, devono prevedere un progetto, composto da uno o più interventi tra i seguenti:

- Recupero calore di processo da forni, cogenerazioni, ecc;
- Coibentazioni compatibili con i processi produttivi;
- Modifiche impianti produttivi con interventi molto specifici di riduzione dei consumi energetici;
- Automazione e regolazione degli impianti di produzione;
- Movimentazione elettrica, motori elettrici;
- Accumulo, riciclo e recupero acqua di processo;
- Accumulo, recupero acqua per teleriscaldamento;
- Rifasamento elettrico,

che consegua una quota di risparmio energetico rispetto ai consumi di energia primaria ante intervento (da valutarsi come media dei consumi degli ultimi 3 anni dalla data di presentazione della domanda) maggiore o uguale al 20%.

Tale requisito dovrà essere posseduto relativamente alla sola unità locale destinataria dell'intervento.

2. Ai fini della presentazione della domanda è obbligatorio far redigere (da un tecnico abilitato) un audit energetico (che comprovi il conseguimento, tramite la realizzazione dell'investimento, di un risparmio energetico minimo del 10%-20% a seconda del bando prescelto) ma tale audit NON è inseribile tra le spese agevolabili?

R. Con la presente Le confermiamo che la scheda tecnica di progetto, documento obbligatorio ai sensi del paragrafo 4.3 del Bando, deve essere obbligatoriamente corredata dai documenti previsti dal paragrafo 3.1.1 , tra i quali una relazione tecnica o audit energetico ante intervento.

Come meglio specificato nell'Allegato G del Bando, richiamato dal suddetto paragrafo, le spese sostenute per l'acquisizione di studi, consulenze e progetti, quali relazioni tecniche, diagnosi energetiche (audit energetici), servizi di certificazione energetica o di redazione dell'attestato energetico e la certificazione degli impianti, macchinari, attrezzature e sistemi non sono ammissibili.

3. con riferimento al Bando efficientamento energetico dei processi produttivi, requisiti di ammissibilità, punti 7 ed 8, si chiede chiarimenti con riferimento alle due seguenti ipotesi:

1 - una azienda che ha attivato la CIG (cassa integrazione guadagni) può partecipare al bando o è da ritenersi impresa in difficoltà?

2- una azienda che ha stipulato un piano di ristrutturazione finanziaria nell'anno 2011, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma 3, lettera D, RD 16 marzo 1942 n. 267, può partecipare al bando, o è da ritenersi impresa in difficoltà?

R. con la presente precisiamo che la definizione di "impresa in difficoltà" è contenuta nell'Allegato A "Definizioni" del Bando e coincide con quella fornita dal Regolamento (UE) n.651/2014.

In particolare, ai sensi dell'art. 2 del suddetto Regolamento, si definisce "in difficoltà" un'impresa che soddisfi almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;

2. e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Qualora, pertanto, l'impresa si trovi in una delle fattispecie meglio sopra indicate, la stessa non potrà presentare la domanda di aiuto a valere sul presente Bando.

4. riguardo il bando "Contributi per l'efficientamento energetico dei processi produttivi" tra gli interventi ammissibili c'è l'ipotesi di:

-modifiche impianti produttivi con interventi molto specifici di riduzione dei consumi energetici

Questa fattispecie può rientrare il caso della sostituzione di un generatore di calore con un micro-cogeneratore ad alto rendimento qualora questo vada efficientare un processo produttivo?

R. La sostituzione di un generatore di calore con un micro-cogeneratore ad alto rendimento per l'efficientamento di un processo produttivo rientra nella tipologia di intervento "modifiche impianti produttivi con interventi molto specifici di riduzione dei consumi energetici".

5. Vorremmo sapere se un libero professionista (es. commercialista o geometra) non iscritto alla camera di commercio (e quindi non impresa?) può fare domanda al presente bando.

R. ai sensi del paragrafo 2.1 del Bando, possono presentare domanda, in forma singola, le Micro, Piccole, Medie Imprese (MPMI), così come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea del 06 maggio 2003 n. 2003/361/CE e le Grandi Imprese (GI).

Un libero professionista non iscritto in CCIAA non può, pertanto, rientrare tra i soggetti beneficiari del presente Bando.

6. La sostituzione delle lampade tradizionali con lampade a LED rientra negli interventi ammissibili.

R. Ai sensi del paragrafo 3.1 del Bando, la sostituzione di lampade tradizionali con lampade a LED non rientra tra le tipologie di intervento ammissibili.

7. Il parametro di confronto tra post e pre-intervento nel caso specifico a cosa si riferisce? Al macchinario dove vado ad intervenire? Alla fase produttiva? Al singolo processo oppure all'intero consumo dell'unità produttiva?

Inoltre, nel caso di imprese che hanno al loro interno più processi produttivi, ad esempio rifiniture tessili che svolgono diverse fasi produttive (garzatura, cimatura, decatizzo, asciugatura, termofissaggio, ecc..) si può intervenire per ridurre i consumi di una singola operazione (solo sul termofissaggio ad esempio)?

R. Per il bando 2 sono ammessi interventi di cui sopra e che interessano il processo produttivo dell'attività economica che si svolge nella unità locale/ sede operativa facendo riferimento ai consumi di energia primaria riferiti agli usi tecnologici, ai processi produttivi, alle linee di produzione dell'attività.

In caso di imprese che, nella unità locale/ sede operativa, esercitano attività il cui ciclo produttivo è composto da più processi produttivi o fasi di lavorazione ai fini della verifica della percentuale del 20%, si farà riferimento ai consumi energetici del singolo processo produttivo o della singola fase di lavorazione.

8. Per quanto riguarda il fatto che l'impianto da acquistare è usato c'è qualche controindicazione?

R. Ai sensi dell'Allegato G del bando le spese per l'acquisto di terreni, di macchinari e beni usati, di edifici non sono spese ammissibili

9. avrei bisogno di capire se gli aiuti del presente bando sono cumulabili con gli incentivi e le detrazioni fiscali.

R. Ai sensi del paragrafo 3.6 del bando non è ammesso il cumulo dei contributi previsti dal presente bando sugli stessi costi ammissibili con altri contributi o agevolazioni di provenienza regionale, nazionale o comunitaria.

Pertanto non è ammesso il cumulo dei contributi previsti dal presente bando sugli stessi costi ammissibili con la detrazione fiscale del 65%.

10. Per quanto riguarda le domande ammesse e finanziate, verrà predisposta una sola graduatoria per il bando1 e una graduatoria per il bando2 oppure ci saranno diverse graduatorie distinte a seconda di determinate priorità (come ad esempio era stato fatto per il precedente bando per la produzione di energia da fonti rinnovabili?)

R Si precisa che verranno predisposte due distinte graduatorie, ciascuna per bando.

11. Vi chiedo un chiarimento sul bando relativo all'efficientamento energetico dei processi.

1) il 20% è relativo alla totalità dei consumi di una fabbrica o al solo processo produttivo oggetto dell'efficientamento?

2) si parla di energia elettrica e metano o, se l'intervento è relativo per esempio ad un recupero di temperatura dell'acqua, ci si può riferire al solo risparmio sul metano?

R 1) Ai fini del bando 2 (processi produttivi) gli interventi ammissibili riguardano in particolare operazioni per il risparmio, la riduzione, la stabilizzazione della crescita dei consumi energetici e per la razionalizzazione degli usi finali delle imprese.

Gli interventi attivabili riguarderanno le seguenti tipologie:

- Recupero calore di processo da forni, cogenerazioni, ecc;
- Coibentazioni compatibili con i processi produttivi;
- Modifiche impianti produttivi con interventi molto specifici di riduzione dei consumi energetici;

- Automazione e regolazione degli impianti di produzione;
- Movimentazione elettrica, motori elettrici;
- Accumulo, riciclo e recupero acqua di processo;
- Accumulo, recupero acqua per teleriscaldamento;
- Rifasamento elettrico

Ai sensi del paragrafo 3.1 , le domande, ai fini dell'ammissibilità, devono prevedere un progetto, composto da uno o più interventi di cui al suddetto paragrafo, che consegua una quota di risparmio energetico rispetto ai consumi di energia primaria ante intervento (da valutarsi come media dei consumi degli ultimi 3 anni dalla data di presentazione della domanda) maggiore o uguale al 20%, per quanto concerne l'efficientamento energetico dei processi produttivi.

Pertanto, ai fini della verifica della percentuale del 20%, dovrà farsi riferimento ai consumi di energia primaria riferiti agli usi tecnologici, ai processi produttivi, alle linee di produzione dell'attività che svolge l'impresa nella unità locale/ sede operativa.

In caso di imprese che, nella unità locale/ sede operativa, esercitano attività il cui ciclo produttivo è composto da più' processi produttivi o fasi di lavorazione ai fini della verifica della percentuale del 20%, si farà riferimento ai consumi energetici del singolo processo produttivo o della singola fase di lavorazione.

2) I consumi di energia primaria, da esprimere in tep/anno, possono essere riferiti anche solo al metano.

12. Volevo sapere se il bando è compatibile con il rilascio del C.D. Certificati Bianchi

R. Ai sensi del paragrafo 3.6 del bando non è ammesso il cumulo dei contributi previsti dal presente bando sugli stessi costi ammissibili con altri contributi o agevolazioni di provenienza regionale, nazionale o comunitaria.

Pertanto non è ammesso il cumulo dei contributi previsti dal presente bando con i certificati bianchi.

13. una tipologia di investimento di questo tipo è ammissibile al bando Energia 2?

-installazione e cablaggio su ogni macchinario (lavatrici industriali, mangani, essiccatrici, presse, compressori..l'impresa interessata è una lavanderia industriale) di una serie di apparecchi di rilevazione consumi (in termini di vapore, energia e acqua), per vedere immediatamente, sulla base di quelli che sono gli standard di consumo normali, se ci sono delle dispersioni e dei malfunzionamenti che comportano consumi energetici superiori.

R. gli interventi ammissibili riguardano in particolare operazioni per il risparmio, la riduzione, la stabilizzazione della crescita dei consumi energetici e per la razionalizzazione degli usi finali delle imprese.

Gli interventi attivabili riguarderanno le seguenti tipologie:

Recupero calore di processo da forni, cogenerazioni, ecc;

Coibentazioni compatibili con i processi produttivi;

Modifiche impianti produttivi con interventi molto specifici di riduzione dei consumi energetici;

Automazione e regolazione degli impianti di produzione;

Movimentazione elettrica, motori elettrici;

Accumulo, riciclo e recupero acqua di processo;

Accumulo, recupero acqua per teleriscaldamento;

Rifasamento elettrico

Ai sensi del paragrafo 3.1 del bando l'installazione e cablaggio su ogni macchinario di una serie di apparecchi di rilevazione consumi non rientra tra le attività ammissibili ai fini del presente bando.

14. volevamo sapere se il bando poteva coprire anche le spese di investimento nell'acquisto di piccole imbarcazioni totalmente a propulsione elettrica (motore elettrico e batterie) per attività di:
- Noleggio imbarcazioni: viene innovato il processo produttivo di chi noleggia imbarcazioni con imbarcazioni elettriche;
- Alberghi e ristoranti: offrono un servizio aggiuntivo ai loro clienti con noleggio di imbarcazioni elettriche.

R l'acquisto di mezzi di trasporto non rientra tra le attività ammissibili ai fini del presente Bando.

15. Non si parla di quali consumi di energia primari ante intervento e post intervento ci si riferisce, se a quelli globali di stabilimento (non è menzionata la parola totale o globale) o solo ai consumi inerenti la tecnologia oggetto di efficientamento, per esempio potremmo avere un risparmio energetico del 20 % sull'efficientamento dell'illuminazione rispetto ai soli consumi imputabili all'illuminazione stessa, ma sicuramente non rispetto a quelli totali di stabilimento.

R. ai fini della verifica della percentuale del 20% , dovrà farsi riferimento ai consumi di energia primaria riferiti agli usi tecnologici, ai processi produttivi, alle linee di produzione dell'attività che svolge l'impresa nella unità locale/ sede operativa e non ai consumi riferiti alla climatizzazione invernale/estiva, produzione di acqua calda sanitaria e illuminazione dell'immobile, a cui dovrà invece farsi riferimento per il bando 1 (immobili).

In caso di imprese che, nella unità locale/ sede operativa, esercitano attività il cui ciclo produttivo è composto da più processi produttivi o fasi di lavorazione ai fini della verifica della percentuale del 20%, si farà riferimento ai consumi energetici del singolo processo produttivo o della singola fase di lavorazione.

Si specifica che dovrà farsi riferimento ai consumi complessivi, sia di energia elettrica e/o termica, che interessano il processo produttivo o la fase lavorazione e non ai soli consumi di energia elettrica o termica o dei combustibili su cui si interviene.

16. in riferimento al bando in oggetto vorrei gentilmente sapere se è previsto un limite massimo per le spese ammissibili.

R. precisiamo che il Bando in oggetto, non prevede un limite massimo di valore dell'investimento ammissibile, ma solo un limite minimo. Ai sensi del paragrafo 3.2 del Bando, infatti, non sono ammessi progetti che comportino spese ammissibili inferiori ad € 20.000,00.

Il limite di € 200.000,00, cui lei fa riferimento, previsto dal paragrafo 3.5 riguarda, invece, l'importo massimo di contributo in regime "*de minimis*" che un'impresa autonoma o impresa unica può complessivamente ricevere su un periodo di tre esercizi finanziari in forza del Regolamento UE della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1407 "*de minimis*". Esso, attiene, pertanto alla somma massima di tutti gli aiuti in regime "*de minimis*" di cui l'impresa richiedente abbia beneficiato nell'arco temporale specificato;

17. Se in un processo produttivo viene usata acqua calda fino a 55°C, un'eventuale integrazione con un impianto solare termico o Termodinamico rientra tra le spese ammissibili dal bando sull'efficiamento dei processi produttivi?

R L'intervento proposto potrebbe rientrare tra le attività ammissibili ai fini del bando 2 purchè rientri nelle seguenti tipologie

- Recupero calore di processo da forni, cogenerazioni, ecc;
- Coibentazioni compatibili con i processi produttivi;
- Modifiche impianti produttivi con interventi molto specifici di riduzione dei consumi energetici;
- Automazione e regolazione degli impianti di produzione;
- Movimentazione elettrica, motori elettrici;
- Accumulo, riciclo e recupero acqua di processo;
- Accumulo, recupero acqua per teleriscaldamento;
- Rifasamento elettrico

e rispetti quanto previsto nel bando compreso i requisiti di cui al paragrafo 3.1. anche in termini di contributo al raggiungimento degli obiettivi di cui al suddetto paragrafo.

Si precisa che le domande, ai fini dell'ammissibilità, devono prevedere un progetto, composto da uno o più interventi sopracitati, che consegue una quota di risparmio energetico rispetto ai consumi di energia primaria ante intervento (da valutarsi come media dei consumi degli ultimi 3 anni dalla data di presentazione della domanda) maggiore o uguale al 20%.

Ai fini della verifica della percentuale del 20%, dovrà farsi riferimento ai consumi di energia primaria riferiti agli usi tecnologici, ai processi produttivi, alle linee di produzione dell'attività che svolge l'impresa nella unità locale/ sede operativa.

Si specifica che dovrà farsi riferimento ai consumi complessivi, sia di energia elettrica e/o termica, che interessano il processo produttivo o la fase lavorazione e non ai soli consumi di energia elettrica o termica o dei combustibili su cui si interviene.

L'ammissibilità della domanda, completa della documentazione così come richiesta dal bando, sarà comunque oggetto di valutazione in sede di istruttoria.

18. Nel caso del bando per efficientamento energetico degli immobili delle imprese tra gli interventi ammissibili rientrano l'efficientamento degli impianti di illuminazione interno ed esterno?

R. Ai fini del bando 2 (processi produttivi) gli interventi attivabili riguarderanno le seguenti tipologie:

Recupero calore di processo da forni, cogenerazioni, ecc;

Coibentazioni compatibili con i processi produttivi;

Modifiche impianti produttivi con interventi molto specifici di riduzione dei consumi energetici;

Automazione e regolazione degli impianti di produzione;

Movimentazione elettrica, motori elettrici;

Accumulo, riciclo e recupero acqua di processo;

Accumulo, recupero acqua per teleriscaldamento;

Rifasamento elettrico

Ai sensi del paragrafo 3.1, le domande, ai fini dell'ammissibilità, devono prevedere un progetto che consegua una quota di risparmio energetico rispetto ai consumi di energia primaria ante intervento (da valutarsi come media dei consumi degli ultimi 3 anni dalla data di presentazione della domanda) maggiore o uguale al 20%

Pertanto, ai fini della verifica della percentuale del 20% (processi produttivi), dovrà farsi riferimento ai consumi di energia primaria riferiti agli usi tecnologici, ai processi produttivi, alle linee di produzione dell'attività che svolge l'impresa nella unità locale/ sede operativa e non ai consumi riferiti alla climatizzazione invernale/estiva, produzione di acqua calda sanitaria e illuminazione dell'immobile, a cui dovrà invece farsi riferimento per il bando 1 (immobili).